



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice Est.

dott. Irene Colladet

Giudice

nel giudizio n. 37 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

HARAGA COSTANTIN (HRGCST71D27Z129S) ROTARI VADIM (RTRVDM96H29Z14Q), BAIBI HASSAN (BBAHSN76M05Z330U) , ODORIFERO UMBERTO (DFRMRT62B19C351Z), SAID EL AATER (CLTRSDA84A20Z330P) e GANGI GIOVANNI (GNGGNN67D97C351M) con il patrocinio dell'avv. PIERO ANGELUCCI ((CF.NGLPRI76L26I158H), elettivamente domiciliati in Parma, Via Verdi 9 presso lo studio del difensore

RICORRENTI

nei confronti di

ITALTEKNOLOGIE S.R.L. (02824160341) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell' avv. ALFREDO CORTESI (CRTLRD65D18G337I) e dell'avv. PAOLO PISI (PSIPLA61P06G337W), elettivamente domiciliata in (43121) Parma (PR), Strada Al Duomo n. 5 presso lo studio dei difensori;



RESISTENTE

e con l'intervento di

USUARDI MAURO (SRDMRA47T22L020E) con il patrocinio dell'avv. Francesca Scarpino (C.F.: SCRFNC76E53H223K) elettivamente domiciliato in Parma, Via Repubblica n. 43 presso lo studio del difensore;

INTERVENIENTE

e di

FILL-PACK SPECIALISTS DI VALESÌ VILLIAM & C. SAS (02829630348), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MARZIA MOSCONI (MSCMRZ65L45F205U) e dell'avv. SONIA CAVALLI (CVLSNO75B48I153R) elettivamente domiciliata in 43036 Fidenza (PR), Piazza Repubblica n° 25, presso lo studio dei difensori

INTERVENIENTE

e di

STEFANO STRINI (STRSFN70T25G337C) con il patrocinio dell'avv. SONIA CAVALLI (CVLSNO75B48I153R) elettivamente domiciliato in Fidenza (PR), Piazza Repubblica n° 25, presso lo studio del difensore;

INTERVENIENTE

e di

VINCENZO NOCERA (NCRVCN63L17H914R) con il patrocinio dell'avv. PIERO ANGELUCCI (NGLPRI76L26I158H) elettivamente domiciliato in Parma (PR), Via Verdi n.9, presso lo studio del difensore;

INTERVENIENTE

e di

ELFI SPA ELETTROFORNITURE ITALIA SPA (02698210404) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA CHIARA ERMINI (RMNMCH80R60D612S) elettivamente



domiciliata in Forlì (FC), Corso Mazzini n. 70 presso lo studio del difensore;

INTERVENIENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto dai suddetti creditori per la dichiarazione di fallimento di ITALTEKNOLOGIE S.R.L.

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 l.f. avendo, al momento del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, la debitrice sede legale in PARMA, v.le Mentana 112, e risultando irrilevante il trasferimento della sede nel corso dell'istruttoria prefallimentare (5 gennaio 2022), a SAN GIORGIO A CREMANO (NA), poiché ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento (Cass.9753/2001; Cass. 14462/2005; Cass. 11732/2006) ;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato ;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta



impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di : "*montaggio pannelli e celle frigorifere*";

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'iniziativa di uno dei soggetti indicati nell'art 6 l.f.;
- la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- la sussistenza dello stato di insolvenza;
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

1.Quanto al primo dei suddetti requisiti, è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque



un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta *"se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum"* e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva; ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda. Ciò posto, nella vicenda in esame, in base alla documentazione acquisita al giudizio, risulta che nel corso dell'istruttoria prefallimentare, hanno desistito dalla domanda di fallimento i creditori HARAGA COSTANTIN, ROTARI VADIM, BAIBI HASSAN, ODORIFERO UMBERTO, SAID EL AATER, GANGI GIOVANNI e NOCERA VINCENZO; stando a quanto dichiarato dal difensore all'udienza del 3 marzo 2022, risulterebbe soddisfatta la posizione di STRINI STEFANO; residuano tuttavia situazioni creditorie insoddisfatte in capo a :



a) FILL-PACK SPECIALISTS DI VALESÌ VILLIAM & C. SAS titolare di un credito pari ad € 15.666,89 per prestazioni professionali rese nei confronti della resistente, portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n 49/2021; con ordinanza del 6 maggio 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione proposta ex art 649 c.p.c. dalla resistente nell'ambito del giudizio di opposizione da quest'ultima instaurato (R.G. 1169/2021 Tribunale di Parma) in quanto l'opponente non ha formulato alcuna contestazione con riguardo alle prestazioni rese dal creditore, né ha fornito adeguato riscontro di condotte di concorrenza sleale asseritamente poste in essere da quest'ultimo; la transazione intervenuta tra le parti nell'ottobre 2021, sulla base di quanto esposto dal creditore alle udienze del 3 marzo e 24 marzo 2022 senza subire contestazioni, ha trovato solo parziale adempimento, residuando un credito di € 3000;

b) USUARDI MAURO titolare di un credito di € 5.318,49 dovuti a titolo di spese di lite in esito ad ordinanza emessa in data 12 maggio 2021 ex art 700 c.p.c nel giudizio R.G. 766/2021 Tribunale di Parma, non reclamata e divenuta definitiva (doc 1 interveniente);

c) ELFI S.P.A. titolare di un credito di €. 3.106,74 portato da decreto ingiuntivo 403/2021 emesso dal Giudice di Pace di Forlì in data 6 aprile 2021 (doc 1 interveniente), provvisoriamente esecutivo; il relativo credito non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte della resistente in sede di istruttoria prefallimentare, né risulta sia stata proposta opposizione.

I suddetti elementi, complessivamente considerati, consentono di ritenere accertati gli elementi costitutivi, an e quantum, dei crediti vantati dai creditori indicati sub a),b),c) , nonché l'esistenza tra le parti di un rapporto di credito idoneo, anche in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva. La resistente non ha del resto contestato le avverse pretese creditorie né ha prodotto documentazione idonea a contrastare le



avverse deduzioni . Non sussistono pertanto ragioni per revocare in dubbio la qualità di creditori di FILL-PACK SPECIALISTS DI VALES VILLIAM & C. SAS , USUARDI MAURO ed ELFI S.P.A. e la conseguente legittimazione ex art 6 l.f. a domandare il fallimento della debitrice . ITALTEKNOLOGIE S.R.L.

2. Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f.; deve osservarsi che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti.

3. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); Ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare (Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che la debitrice si dichiari creditrice di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza, giova ribadirlo, rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 598.473,46 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2022) ; c) dalle plurime procedure esecutive; d) dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte .

4. Rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di ITALTEKNOLOGIE S.R.L. (02824160341) , con sede legale in SAN GIORGIO A CREMANO (NA), Via Buongiovanni 49, in persona del legale rappresentante pro tempore INSUASTI CRISTIAN DAVID (NSSCST89B23Z604N);

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA



Curatore del fallimento il dott. FRANCESCA ZAINI dottore commercialista con studio in Parma, B.go Della Salnitrra 4 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 26 ottobre 2022 , ore 10.45;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 29/06/2022

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Marco Vittoria

